



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO
DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI TRASPORTATORE SU STRADA
DI VIAGGIATORI

INDICE

Art. 1: <i>Fonti normative</i>	pag. 3
Art. 2: <i>Ambito di applicazione</i>	pag. 3
Art. 3: <i>Requisiti per l'ammissione all'esame</i>	pag. 4
Art. 4: <i>Indizione e bando</i>	pag. 5
Art. 5: <i>Domanda di ammissione</i>	pag. 5
Art. 6: <i>Programma d'esame per il trasporto di cose per conto di terzi</i>	pag. 6
Art. 7: <i>Prove d'esame</i>	pag. 7
Art. 8: <i>Esame di controllo</i>	pag. 8
Art. 9: <i>Convocazioni ed esclusioni dagli esami</i>	pag. 8
Art. 10: <i>Commissione d'esame</i>	pag. 9
Art. 11: <i>Adempimenti preliminari agli esami</i>	pag. 10
Art. 12: <i>Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame</i>	pag. 11
Art. 13: <i>Verbale delle operazioni d'esame</i>	pag. 13
Art. 14: <i>Modalità di ripetizione dell'esame</i>	pag. 12
Art. 15: <i>Rilascio dell'attestato di idoneità professionale</i>	pag. 12
Art. 16: <i>Elenco Provinciale</i>	pag. 12
Art. 17: <i>Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti</i>	pag. 12
Art. 18: <i>Norme di chiusura e salvaguardia</i>	pag. 13
Art. 19: <i>Entrata in vigore</i>	pag. 13



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI VIAGGIATORI

TITOLO I DELLE FONTI NORMATIVE E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Fonti normative

1. Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di trasportatore viaggiatori, sono di competenza della Provincia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 122, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La materia del settore è regolata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. lgs. 22 dicembre 2000, n.395, così come in seguito modificato ed integrato nonché, per le parti compatibili con le norme precedentemente citate, dal Regolamento Ministeriale di attuazione (*ex art.21 del D. lgs. 395/2000*), emanato con Decr. Min. Infrastrutture e Trasporti 28.04.2005, n° 161.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che, ai sensi del comma 3, art. 1 del Decr. Min. Infrastrutture e Trasporti 28.04.2005, n° 161, intendono esercitare, su territorio nazionale e/o internazionale, la professione di trasportatore su strada di persone ovvero l'attività dell'impresa che intende eseguire il trasferimento di persone con offerta al pubblico, od a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, mediante autoveicoli destinati,

a norma dell'art. 82, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trasportare più di nove persone, autista compreso.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento, i soggetti di cui alla fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (uso proprio).

Art. 3

Requisiti per l'ammissione all'esame

1. I requisiti richiesti all'impresa per il rilascio della licenza prevista per l'esercizio dell'attività, come previsto dall'art. 4, comma 3 e succ. del Decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:
 - Onorabilità, ai sensi dell' art. 5 del D. l.gvo 395/2000;
 - Capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 6 del D. l.gvo 395/2000;
 - Idoneità Professionale, ai sensi dell'art. 7 del D. l.gvo 395/2000;
2. Il requisito di idoneità professionale, ai sensi del comma 2, dell'art. 7, consiste nel possesso della conoscenza delle materie di cui all'allegato I del D. l.gvo 395/2000, che è accertato con il superamento dell'esame di cui al successivo art.8.
3. Il requisito di idoneità professionale, fatta salva la deroga di cui al comma 4 dell'art. 7, deve essere posseduto dalla persona che dirige l'attività.
4. I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsto dall'art. 8 del D. l.gvo 395/2000, sono i seguenti:
 - a) Essere maggiorenni;
 - b) Non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - c) Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - d) Non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - e) Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore ed avere diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore di persone su strada ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
 - f) Avere la residenza anagrafica in provincia di Salerno ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la produzione delle domande di ammissione a ciascuna sessione di esame.
3. I seguenti soggetti possono produrre, in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado se sprovvisti, l'attestato di partecipazione al corso di formazione

professionale di cui all'art.10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 dell'art.4 della legge 4 gennaio 1994, n.11:

- Eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;
 - Soci o amministratori di società che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di capacità professionale, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;
 - Soci o ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni previste agli artt. 7 ed succ. del D. lgs. 395/2000.

TITOLO II DELL'ESPLETAMENTO DELL'ESAME

Art. 4

Indizione e bando

1. Le sessioni d'esame per il conseguimento della idoneità professionale per il trasporto di persone vengono indette con provvedimento, a cadenza quadrimestrale, del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio (che, di seguito, per brevità, verrà denominato "Dirigente") a cui è allegato apposito Bando.
2. Nel Bando di cui al precedente comma sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione e le materie d'esame, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.
3. Il Bando viene pubblicato all'Albo della Provincia di Salerno, sul sito www.provincia.salerno.it e viene trasmesso per l'affissione alle sedi dell'ufficio periferico del **D**ipartimento **T**rasporti **T**errestri e del **P**ubblico **R**egistro **A**utomobilistico.

Art. 5

Domanda di ammissione

1. Il candidato che intende conseguire l'idoneità professionale di autotrasportatore di viaggiatori dovrà presentare al competente Ufficio della Provincia domanda di ammissione all'esame in forma scritta ed in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento, di cui fa parte integrante.

2. Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto nazionale ovvero l'idoneità professionale in ambito nazionale ed internazionale o in ambito internazionale.
3. La domanda deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.P.R. 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del D.P.R. 445/2000.
4. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami in particolare, è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:
 - Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
 - L'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
 - Di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento;
 - Di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
 - Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestazione di versamento di euro 70,00 per diritti di segreteria, sul c/c n. 15244841 intestato alla "Provincia di Salerno – Servizio Tesoreria", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici dell'ISTAT.
6. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, sul retro della busta dovrà recare la dizione "*Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di viaggiatori*".
7. La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento di cui al comma 5. In tale ipotesi occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
8. La Provincia di Salerno non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Possono partecipare alle prove d'esame di cui all'art. 7 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione

agli esami presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residente all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale

Art. 6

Programma d'esame per il trasporto di persone

1. L'esame si svolge sulle materie riportate nell'Allegato I al Decreto Legislativo n° 395/2000, che viene riportato come ALLEGATO B del presente Regolamento e riguarderà le seguenti discipline:
 - A. Elementi di diritto civile;
 - B. Elementi di diritto commerciale;
 - C. Elementi di diritto sociale;
 - D. Elementi di diritto tributario;
 - E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - F. Accesso al mercato;
 - G. Norme tecniche e gestione tecnica;
 - H. Sicurezza stradale.
2. Coloro che hanno fatto richiesta di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto nazionale, sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto nazionale.

Art. 7

Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale consiste in due distinte prove scritte:
 - *una prova sulla base di sessanta domande a risposta multipla, a scelta fra quattro risposte alternative;*
 - *un'esercitazione su un caso pratico che, a sua volta, conterrà più questioni specifiche che il candidato dovrà risolvere.*
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a).
4. Per la prova di cui al comma 1, lettera a) la Commissione esaminatrice predisponde quesiti a risposta multipla, combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportati nel provvedimento prot. 162/DTT del 25.3.2004.
5. Per l'espletamento delle prove d'esame, la Provincia predisponde apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. Qualora il programma non fosse operativo per ragioni tecniche, la Commissione, di cui all'art.10, predisponde 3 buste, ognuna contenente una prova completa d'esame; un candidato sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d'esame.

6. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
7. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
8. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
9. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina.
10. L'elenco, sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente, va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove di esame.

Art. 8

Esame di controllo

1. In deroga al disposto del comma 2, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 395/ 2000, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 395/ 2000, la direzione dell'attività e superi la **prova d'esame di controllo** di cui all'articolo 7, comma 7.
2. Per gli effetti del comma 1 del presente articolo l'esperienza pratica ivi contemplata:
 - si considera **continuativa** se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - si considera **attuale** se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di

idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.

3. L'esperienza di cui al comma precedente dovrà risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:

- Titolari di impresa individuale;
- Soci amministratori nelle società in nome collettivo;
- Soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- Amministratori in ogni altro tipo di società;
- Dipendenti a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali;
- Collaboratori di imprese familiari.

4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, l'esame di controllo è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui all'art. 7, al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Art. 9

Convocazioni ed esclusioni dagli esami

1. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'art.4, comma 2. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio Postale farà fede la data di spedizione.
2. Il Dirigente provvede a convocare per iscritto i candidati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo indicato dai candidati medesimi, almeno venti giorni prima della data d'esame.
3. Il Dirigente, con proprio atto motivato, comunica altresì ai candidati, preso gli stessi indirizzi di cui al comma precedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancata ammissione all'esame.
4. Si intendono in ogni caso convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.
5. Il competente ufficio della Provincia non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, qualora la convocazione o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.
6. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente ufficio della Provincia l'eventuale cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda.

Art. 10
Commissione d'esame

1. La Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi viene istituita con apposito decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. La Commissione sarà composta da:
 - a) Il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;
 - b) Un funzionario del Pubblico Registro Automobilistico, esperto in materia di adempimenti fiscali relativi ai veicoli;
 - c) Un funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, appartenente almeno alla ex settima qualifica funzionale e che risulti abilitato alla effettuazione degli esami di guida di categoria "C" e "CE";
 - d) Un funzionario della Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, esperto in materia dei trasporti;
 - e) Due esperti in materie giuridiche con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti di trasporto.

I componenti di cui ai punti b) e c) sono designati dai rispettivi Uffici periferici provinciali; il componente di cui al punto d) è designato dal rispettivo Settore Regionale. Tutti i componenti della Commissione devono essere esperti nelle materie oggetto d'esame.
3. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente, appartenente almeno alla categoria C, nominato dal Dirigente del Settore.
4. Per ogni componente la Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.
5. Ai componenti della Commissione ed al suo Segretario spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a 75,00 €, maggiorato di 3,00 € per ogni candidato esaminato. Tali compensi saranno aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti.
7. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione ed al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
8. Il componente effettivo, che trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.
9. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi o dei rispettivi supplenti.

10. I componenti della Commissione durano in carica 3 anni dalla nomina e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio. Nel caso si dovesse rendere necessario alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.
11. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.
12. La Commissione ha sede presso la Provincia di Salerno.

Art. 11

Adempimenti preliminari agli esami

1. I componenti la Commissione ed il Segretario, nel prendere atto dell'elenco degli ammessi alla seduta di esame, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti – previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico.
3. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove.
4. Sono altresì predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni.
5. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno.
6. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 12

Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

1. Prima dello svolgimento delle prove d'esame uno dei componenti della commissione esaminatrice deve leggere ai candidati i commi riportati nel seguito.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
3. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione ed i dizionari.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami.
7. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la possibilità dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.
8. La correzione del secondo elaborato (nel caso di due prove scritte) verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio richiesto per la prima prova.

Art.13

Verbale delle operazioni d'esame

1. Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, dal Segretario e dal Presidente. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della Commissione stessa.
2. Ultimate le operazioni del comma precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Salerno. L'elenco sarà inoltre pubblicato nell'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 14

Modalità di ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto anche la seconda prova con esito negativo, non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dall'ultima prova sostenuta, ripresentando la documentazione necessaria.

Art. 15

Rilascio dell'attestato di idoneità professionale

1. Il competente ufficio della Provincia provvede al rilascio dell'attestato agli interessati od a persona munita di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, redatti secondo lo schema riportato nell'allegato C, sono sottoscritti dal Dirigente del Settore.
2. L'attestato è rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
3. In ogni caso il rilascio dell'attestato è subordinato ad istanza prodotta in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di competente marca da bollo (*del valore delle tariffe vigenti all'atto dell'istanza*) ed alla stessa deve essere allegata una ulteriore marca da bollo di pari importo che verrà applicata sull'attestato.
4. Nell'ipotesi di richiesta di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia nonché idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.
5. Nell'ipotesi di duplicato per deterioramento, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegato l'originale dell'attestato da duplicare e, se del caso, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.

Art. 16

Repertorio Provinciale

1. A seguito del superamento dell'esame, i soggetti verranno inseriti in un apposito repertorio provinciale, istituito allo scopo presso la struttura provinciale competente in materia di trasporto di viaggiatori su strada.

Art. 17

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 18

Norme di chiusura e salvaguardia

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purchè non in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs. 112/1998.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA

DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI VIAGGIATORI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____, residente a _____, c.a.p. _____

Via _____ n. _____ C.F.: _____, tel. _____

C H I E D E

Di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di viaggiatori: *(barrare il caso che interessa)*

- in ambito nazionale
- in ambito internazionale *(in quanto già in possesso dell'attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività in ambito nazionale)*
- in ambito nazionale ed internazionale

(barrare la casella se interessati)

- di sostenere il solo esame di controllo previsto all'art. 8 del Regolamento Provinciale, in quanto in possesso dei requisiti di esperienza previsti. Allega a tal fine alla presente domanda la documentazione comprovante l'esperienza pratica maturata.

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

D I C H I A R A

Di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere residente nella provincia di Salerno;
- c) aver raggiunto la maggiore età;
- d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

- f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni antimafia";
- h) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di

_____ , conseguito nell'anno scolastico _____/_____

presso l'Istituto _____ di _____prov. _____;

i) *(barrare il caso che interessa)*

- di non aver mai sostenuto l'esame richiesto;
- di aver sostenuto l'esame richiesto per una sola volta e con esito negativo, e che dalla data di partecipazione è decorso un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi

(allega pertanto alla presente domanda solo la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria)

- di aver sostenuto l'esame richiesto più volte e con esito negativo, e che dall'ultima sessione d'esame cui si è partecipato, è decorso un intervallo di tempo non inferiore ad un anno

j) non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia.

Allega alla presente:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- (eventuale)* copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità;
- (eventuale)* copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità;
- ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di euro 60,00 sul c/c n. 15244841 intestato alla "Provincia di Salerno – Servizio Tesoreria", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di terzi".

L'indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all'esame è il seguente:

(indicare solo se diverso dalla residenza già indicata):

Sig. _____ via _____ n. _____

Cap. _____ Comune _____ Provincia _____

Tel. _____ cell. _____

Il sottoscritto, infine, è informato che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Luogo e data _____, _____

FIRMA

Elenco delle materie d'esame di cui all'art. 7, comma 2 del D.lgs. 395/00 e dell'art. 6
--

Regolamento Provinciale

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

- 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente, relativamente a danni derivati da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- 4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporto di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- 2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- 3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- 4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2] e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- 1) all'IVA per i servizi di trasporto;
- 2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- 3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- 4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
- 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6) essere in grado di redigere un bilancio;
- 7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata
- 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
- 9) conoscere i principi degli studi di mercato, ("marketing"), della produzione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
- 10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano);
- 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

- 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- 13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto; .

Trasporti su strada di viaggiatori

- 14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati;
- 15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso ai mercati

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
- 2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
- 3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

- 4) conoscere le norme relative all'organizzazione dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
- 5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che ne derivano;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada dei viaggiatori;
- 7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli ed i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- 3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
- 4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- 5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

- 6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- 7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- 8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1], dalla direttiva 96/35/CE [2] e dal regolamento (CEE) 259/93 [3];
- 9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
- 10) essere in grado di essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

[2] Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea. nonché in entrata e uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97.

H. Sicurezza stradale


Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenza, fermate e soste, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.



PROVINCIA DI SALERNO

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE/INTERNAZIONALE

ATTESTATO N. _____ DEL _____ (1)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Vista la richiesta dell'interessato, in atti al protocollo n. _____ del _____;

Visto il verbale delle prove sostenute nella seduta del _____ dalla Commissione d'esame per la Provincia di Salerno, costituita ai sensi del D.M. 16.5.1991, n.198 e D. Lgs. 22.12.2000, n.395 e s.m.i.;

DICHIARA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____,

Codice Fiscale _____, residente in _____,

ha sostenuto con esito positivo in data _____, davanti alla competente Commissione esaminatrice, l'esame di idoneità professionale.

Rilasciato a Salerno, il _____

Bollo

Il Dirigente del Settore
